



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA-VIGILANZA

N° 255 Del 18-12-2019	OGGETTO: Costituzione Fondo per le risorse decentrate esercizio finanziario 2017.
--------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n 19 del 30/03/2019 è stato approvato il B.P. 2019/2021 redatto secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011;

Richiamati:

il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento di contabilità;
il Testo Unico degli Enti locali D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che:

- con D. Lgs. N. 75/2017, in vigore dal 22/06/2017, in attuazione della Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n. 124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D. Lgs. 165/2001;

- con lo stesso decreto, sono stati rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare con decorrenza dal 1 gennaio 2017;

- l'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale, in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;**

- a decorrere dalla predetta data, l'articolo 1, comma 236, della Legge 208/2015 è abrogato;

Considerato che le disposizioni di maggiore rilievo dei D. Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la Riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

1. il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio, già dal 1 gennaio 2017, non devono superare il tetto del Fondo 2016;
2. è venuto meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;
3. le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale, per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex articolo 9, comma 2 bis, D. L. n. 78/2010 ed ex articolo 1, comma 236 L. 208/2015;

Richiamato l'articolo 40 del D. Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'articolo 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

Considerato che in base all'art 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali:

- il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal Collegio dei Revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto;

- L'importo di cui al punto precedente è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a);

• Il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 1657, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento,

al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

Richiamato il successivo comma 4 dell'art.67 CCNL 2016/2018, a mente del quale *“In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997”*;

Visto l'art. 68 del nuovo CCNL Funzioni Locali che in tema di utilizzo del Fondo prevede:

“1. Gli Enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

*a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;*

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;

e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;

f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies;

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;

h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;

i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;

j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

3. *La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.”;*

Viste:

- la Deliberazione delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018 nella quale si specifica che “Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;

- la Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al C.C.N.L. 2016/2018 Enti Locali, che in parola, recita “*in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti*”.

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*”

Visti gli allegati al presente atto per la costituzione del fondo per l'anno 2017:

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. **Di costituire** il fondo risorse decentrate per l'anno 2017, approvando gli allegati alla presente, a integrazione del precedente atto approvato con Determinazione n.343 del 29.12.2017.
2. **Di dare atto** che il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2017, risulta confermato nello stesso importo pari ad euro 25.931,60.
3. **Di sottrarre** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono stati impegnati nei capitoli di bilancio afferenti i singoli programmi ove risultano stanziati e saranno erogati nel corso del 2020.
4. **Di provvedere** con il presente atto ad impegnare le restanti somme da destinare per le finalità previste dall'art.68 co. 2 CCNL 2016/2018, al netto dei compensi destinati a particolari incentivi (tecnici ed ICI) e dei compensi per il personale "*Sisma*" i cui impegni vengono imputati agli specifici capitoli del Bilancio 2019-2021, che offrono adeguata disponibilità.
5. **Di dare, altresì, atto** che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo per le risorse decentrate annualità 2017, anche a seguito di eventuali mutamenti legislativi, dottrinali o giurisprudenziali che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito.
6. **Di comunicare** il presente provvedimento alla Delegazione Trattante di parte pubblica e alla Delegazione Trattante di parte sindacale e al Revisore dei conti per l'espressione del proprio parere.
7. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147bis, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al presente atto da parte del Responsabile del Servizio.
8. **Di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale on line, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
9. **Di dare atto** che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per le registrazioni contabili di competenza e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis del D. Lgs 267/2000 e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

10. **Di dare atto altresì** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

SM/EB/AVG

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Grasso Angelo Vincenzo
Ex art.49 comma 2^Dlgs 267/00

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-VIGILANZA

Esprime parere Favorevole di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Favorevole con le seguenti annotazioni:

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Vigilanza
Ad interim**

F.to Grasso Angelo Vincenzo

Monteleone di Spoleto, li 18-12-2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile;

Favorevole con le seguenti annotazioni:

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ad interim**

F.to Minni Sonia

Monteleone di Spoleto, li 18-12-2019

Comune di Monteleone di Spoleto

Provincia di Perugia

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

Pubblicazione n. 581

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi dal 16-12-2020

Monteleone di Spoleto, 16-12-2020

**Il Resp.le della Pubblicazione
F.to Grasso Angelo Vincenzo**

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Monteleone di Spoleto, li 16-12-2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Vigilanza

**Ad Interim
F.to Minni Sonia**